



PROTOCOLLO DI INTESA RINNOVO 2021-2024

tra

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

e

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Greve in Chianti, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lett. g) del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.''





PROTOCOLLO D'INTESA - RINNOVO 2021-2024

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19/03/2018 tra il Comune di Greve in Chianti e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, volto alla promozione del progetto denominato:

"Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Greve in Chianti, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art.12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii."

Considerato che la durata del Protocollo sottoscritto in data 19/03/2018 è giunta a scadenza, come da art. 6 del Protocollo stesso, e considerata altresì la necessità di rinnovo del Protocollo, data la proficua collaborazione fra gli Enti interessati che ha portato alla gestione delle pratiche di occupazione di suolo pubblico del Comune di Greve in Chianti, mediante semplificazione delle procedure autorizzative, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del DLgs. 42/2004;

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 02 (due) del mese di Dicembre, si sono riuniti per la firma i Soggetti interessati alla promozione del Progetto denominato:

"Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Greve in Chianti, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art.12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii."

TRA

il **Comune di Greve in Chianti**, con sede in Greve in Chianti (FI), Piazza Giacomo Matteotti 8, c.a.p. 50022, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sottani Paolo, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante l'approvazione dello schema del presente atto;

 \mathbf{E}

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede in Firenze, Piazza Pitti 1, in persona del Soprintendente *pro tempore*, Dott. Andrea Pessina.





ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Visto:

- il D.Lgs 42/2004 e ss.mm. ii., con particolare riferimento all'art. 10 c. 4 lett. g), all'art.12 c.1, all'art. 21, all'art. 106 c.2 bis, all'art. 146;
- l'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 12 c. 1, e dell'art 10 c. 4 lett. g) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela sino a quando non sia intervenuta la Verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42 del 2004 e ss.mm.ii;
- il Comune e la Soprintendenza ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità del Comune, la tutela dell'ambiente urbano ed il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico;
- la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente Accordo;
- un'applicazione letterale del combinato disposto degli art. 10 c. 1 e art.12 del DLgs.42/2004 e ss.mm.ii, prevederebbe che tutti gli interventi nelle piazze e nelle vie fossero sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, in ottemperanza dell'art. 21 o dell'art. 106 c. 2 bis, e laddove sussista il vincolo paesaggistico, dell'art. 146 con gravi ripercussioni negative sull'effettiva efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione;
- a tale fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente Atto;
- è necessario consentire una verifica nel tempo degli esiti delle procedure proposte e dell'individuazione degli ambiti oggetto del presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si rinnova la sottoscrizione, fra le Amministrazioni interessate, del seguente Protocollo d'intesa.





ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA.

Risultano oggetto del Protocollo di Intesa alcune tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico (All. 1) e di occupazione temporanea di suolo pubblico per ristoro all'aperto (All. 2) all'interno dei seguenti ambiti del Comune di Greve in Chianti:

Greve in Chianti capoluogo

Panzano in Chianti

Montefioralle

Lucolena

Strada in Chianti

San Polo in Chianti

In attesa della Verifica di interesse culturale, di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico del Comune sono sottoposte alla tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice.

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:

- 1. approvano il presente Protocollo di Intesa di semplificazione procedurale integrata;
- 2. riconoscono che i contenuti degli Allegati al presente atto (All. 1, 2) costituiscono parti integranti e sostanziali del Protocollo stesso;
- 3. ferma restando la validità temporale (tre anni) delle concessioni rilasciate, le parti si riservano la facoltà di poter formulare una successiva revisione sia delle procedure che dell'individuazione dei siti, previo congruo preavviso scritto. Pertanto, in caso di concessioni soggette a rinnovo, il provvedimento comunale dovrà contenere una specifica clausola relativa ad un possibile diverso esito valutativo all'atto del rinnovo stesso. L'eventuale rinnovo non può essere ritenuto implicito in alcun caso.

ART. 4 - NORMATIVA COMUNALE DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER RISTORO ALL'APERTO e REGOLAMENTO COMUNALE COSAP, i quali dovranno recepire in toto i contenuti del presente Protocollo di Intesa. Per quanto non previsto nel presente atto, si intendono valide le prescrizioni contenute nei Regolamenti Comunali vigenti.





ART. 5 - TEMPISTICA E PROCEDURA CONCORDATA

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui all'Allegato 1 del presente Protocollo, le autorizzazioni di competenza della Soprintendenza si intendono implicitamente accordate in base al presente Atto.

Il presente Protocollo con l'Allegato 2 individua in via sperimentale un elenco di siti per i quali si ritiene che l'apposita autorizzazione possa essere sostituita dal parere favorevole reso dal rappresentante della Soprintendenza nella commissione comunale COSAP prevista dal Regolamento comunale COSAP all'art. 8 comma 6. Tale autorizzazione sarà valida per il periodo di vigenza del presente protocollo d'intesa qualora le occupazioni rispettino la normativa e le tipologie condivise in data odierna con il presente Protocollo.

La convocazione dovrà pervenire alla Soprintendenza con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e corredata dalla documentazione necessaria.

Il suddetto elenco potrà essere incrementato con l'indicazione di altri luoghi, qualora necessario ai fini della tutela, sempre nell'ambito di vie e piazze tutelate ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per i siti non inclusi nell'elenco, gli interventi che possiedano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale vigente alla data odierna e condivisi dalla Soprintendenza, si intendono sin d'ora autorizzati senza necessità dì ulteriore istruttoria e si concorda che nella concessione comunale sarà inserita la presente precisazione: "dal momento che la presente concessione è stata rilasciata nell'ambito di un accordo di semplificazione si fa presente che allo scadere della concessione medesima potrebbe verificarsi un esito diverso nell'istruttoria".

La concessione comunale avrà la durata di anni 3.

Restano comunque salvi, indipendentemente dalla firma del presente Protocollo, i poteri di intervento da parte della Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, qualora si ravvisassero modalità di occupazione di suolo pubblico o di costruzione di strutture tali da poter arrecare danno ai luoghi e al patrimonio soggetto alla tutela.

ART. 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai **legali rappresentanti** delle Amministrazioni interessate.

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la seguente durata: n. 36 (trentasei) mesi.

Le parti concordano che, decorso un anno dalla stipula del presente Protocollo di Intesa verrà effettuata congiuntamente una verifica sulla necessità o meno di apportare integrazioni o variazioni al presente atto.





Letto, approvato e sottoscritto

Greve in Chianti, 02 Dicembre 2021

Il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Dott. Andrea Pessina

II Sindaco del Comune di Greve in Chianti

Paolo Sottani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





Allegato 1

OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Le parti convengono che l'autorizzazione si intende implicitamente accordata dalla Soprintendenza, fatto salvo quanto previsto nel Protocollo d'intesa all'art. 3 c. 3, nei seguenti casi:

- Riprese televisive e cinematografiche con interruzione non significativa della visitabilità e visibilità dei luoghi e senza installazioni scenografiche.
- Concerti di bande o esibizioni artistiche con pedane di h inferiore ad 1 metro e senza fondali o altre strutture verticali installate per un periodo inferiore ad una settimana.
- Esibizioni artistiche che non prevedano l'impiego di strutture di alcun tipo (es. esibizioni musicali individuali, pittoriche, di disegno dal vivo, ecc.).
- Opere provvisionali prive di elementi pubblicitari per l'esecuzione di lavori edili.
- Strutture gonfiabili per arrivi e partenze di gare sportive per la durata di un giorno.
- Mercati per occupazioni inferiori alla settimana.





Allegato 2

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO.

Elenco di piazze, vie e luoghi del Comune di Greve in Chianti e relative tipologie ammesse per le quali si ritiene necessaria la procedura di cui all'art. 5 del presente Protocollo di Intesa:

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE	
ZONA Greve in Chianti capoluogo		
Piazza Trieste	ABC	
Piazzetta Santa Croce	AB	
Piazza Matteotti	ABC	
Via Roma	ABC	
Via Giuliotti	ABC	
Piazza Trento	ABC	
ZONA <u>Panzano in Chianti</u>		
Piazza Bucciarelli	ABC	
Piazza Ricasoli	AB	
Piazza Luca di Totto	ABC	
ZONA Montefioralle		
intero Centro Storico	ABC	
ZONA <u>Lucolena</u>		
Piazza Natale Anichini	ABC	
ZONA Strada in Chianti		
Piazza Landi	ABC	
ZONA San Polo in Chianti		
Via Fiorentina	ABC	
Piazza Garibaldi ABC		
Via Poggio alla Croce	AB	

In calce al presente Allegato sono riportate le planimetrie delle aree soprastanti, con l'indicazione grafica della localizzazione.





TIPOLOGIE AMMISSIBILI				
TIPOLOGIA		MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO (indicazioni di massima)	COLORI (indicazioni di massima)	
A	SISTEMA DI DELIMITAZIO NE RIMOVIBILE DI SUOLO PUBBLICO SENZA PEDANA E CON EVENTUALE OMBRELLONE AL DI FUORI DEGLI SPAZI PORTICATI	SEDIE E TAVOLINI: METALLO, LEGNO, RESINA, IN FORME CON LINEE SEMPLICI E TRADIZIONALI. OMBRELLONI: STRUTTURA METALLICA VERNICIATA. TELO DI COPERTURA IN TESSUTO NON PLASTIFICATO ANTIMUFFA E IGNIFUGO.	SEDIE E TAVOLINI: COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048 E LEGNO NATURALE OMBRELLONI: LA STRUTTURA NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048. IL TELO DI COPERTURA COLOR CORDA IN UNO DEI CODICI RAL 1013- 1014-1015 E SCALATURE, PRIVI DI SCRITTE PUBBLICITARIE.	
В	SISTEMA DI DELIMITAZIONE RIMOVIBILE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA APERTA SU TUTTI I LATI, CON OMBRELLONE	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A. PEDANE: CON FINITURE ESTERNE IN MULTISTRATO MARINO O PAVIMENTO LAMINATO. RINGHIERE O FIORIERE: RINGHIERE IN METALLO VERNICIATO CON FORME SEMPLICI E LINEARI. FIORIERE BASSE CON FORME	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A. PEDANE: COLORE LEGNO AL NATURALE OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A.	





		SEMPLICI.	
		<u> </u>	CEDIE TAYOU IN E
		SEDIE TAVOLINI E	SEDIE TAVOLINI E
		OMBRELLONI:	OMBRELLONI:
		COME NELLA TIPOLOGIA A.	COME NELLA
			TIPOLOGIA A.
		PEDANE:	
		COME NELLA TIPOLOGIA B.	PEDANE:
	CICTEMA DI		COME NELLA
	SISTEMA DI		TIPOLOGIA B
	DELIMITAZIONE	RINGHIERE E PANNELLI	111 020 01112
	DI SUOLO	PERIMETRALI:	RINGHIERE E
	PUBBLICO CON		PANNELLI
	PEDANA E	PANNELLO UNICO O MODULARE	
C	PANNELLI O	SENZA PARTIZIONI INTERNE E	PERIMETRALI:
	RINGHIERA	STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL	
	APERTA SU	VETRO IN METALLO VERNICIATO.	COLORI NELLE
	TUTTI I LATI	I PANNELLI NON DEVONO	GRADAZIONI DI
	CON	CONTENERE ISCRIZIONI.	GRIGIO COMPRESI DAL
	OMBRELLONE		CODICE RAL 7000 al
	ONIDICELLONE	RINGHIERE IN METALLO	7048.
		VERNICIATO CON FORME	
		SEMPLICI E LINEARI.	ELEMENTI IN VETRO:
			TRASPARENTE
		ELEMENTI IN VETRO:	IMBITIENTE
		VETRO ANTINFORTUNISTICO	
		SENZA ISCRIZIONI.	

Considerato che le tipologie sopra riportate non alterano lo stato dei luoghi, si conviene che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del vigente D.Lgs. 42/2004 non è richiesta, mentre le autorizzazioni ai sensi dell'art. 106 c. 2 bis e il parere ai sensi dell'art. 146, laddove sussista il vincolo paesaggistico, vengono sostituite dal parere della Soprintendenza rilasciato in sede di Commissione COSAP di cui all'art. 5 del presente accordo e avranno validità triennale.





REGOLE GENERALI

Le lettere ABC di cui al presente elenco indicano le tipologie ammissibili di occupazione.

La presenza di due o più lettere significa che tutte le tipologie indicate sono ammissibili, ma non implicitamente autorizzate. I singoli casi sono da sottoporre a specifica verifica tecnica degli Organi competenti (Comune e Soprintendenza), che si esprimeranno in sede di Commissione COSAP in base a tutti gli aspetti che sostanziano l'attività di tutela del Comune, a partire dall'esigenza di garantire un'adeguata fruizione pubblica degli spazi urbani e di assicurare convenienti condizioni di percettibilità degli spazi medesimi. Riguardo a quest'ultimo punto gli Organi competenti valuteranno le richieste in relazione ai criteri di interferenza visiva rispetto agli spazi monumentali. A seguito di tale valutazione verrà rilasciata o meno l'occupazione del suolo pubblico.

Il progetto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali coni visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti, gli edifici limitrofi vincolati e verso il contesto paesaggistico nel quale si andranno a collocare. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Gli elaborati grafici di progetto dovranno comprendere lo stato attuale, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto, con consueta rappresentazione in giallo e rosso.

Specifici e ulteriori dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere dati nei singoli casi.

Per tutte le tipologie di strutture esterne dovrà essere esclusa l'installazione sulle strutture di mezzi e messaggi pubblicitari, fatta eccezione del nome dell'esercizio commerciale che potra' essere riportato nella mantellina di bordo del telo di copertura dell'ombrellone. Tale iscrizione dovra' essere in rapporto dimensionale con la mantellina stessa e di colore RAL 1011.

La modalità di ancoraggio delle pedane ammesse sulle pavimentazioni in pietra è l'appoggio diretto al suolo.

Le delimitazioni verticali devono essere trasparenti o in vetro.

I corpi scaldanti e rinfrescanti delle strutture esterne devono essere espressamente autorizzati.

Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Tutte le installazioni già esistenti, qualora presentassero elementi difformi, dovranno uniformarsi alle regole sopra esposte alla scadenza della concessione.

Non è consentita alcuna installazione nei seguenti luoghi in Greve in Chianti capoluogo:

- 1) Via Garibaldi
- 2) Via San Francesco
- 3) Via delle Capanne







